



5^a Comunità Montana MONTEPIANO REATINO

Via A. Manzoni n. 10 – 02100 RIETI - Tel. 0746.25631 – Fax 0746.271187

e-mail info@5cm.rieti.it – PEC info@pec.5cm.rieti.it – www.5cm.rieti.it

C.F. 80007770573 – P.IVA 00988730578



COMUNITA' MONTANA 5^a ZONA

N.0002526 - 08.08.2019

CAT. II CLASSE 1 PARTENZA

FASCICOLO: 2018/4/0



Al Dipendente Dott.ssa Pina Rotili
SEDE

Oggetto: autorizzazione incarico esterno membro di commissione di gara presso Comune di Micigliano

IL PRESIDENTE

VISTA la nota prot.n. 1581 in data 08/08/2019 con la quale il Comune di Micigliano ha chiesto l'autorizzazione per la dipendente Dott.ssa Pina Rotili – Segretario Gen.le – ad assumere l'incarico di membro di commissione di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza strada di collegamento Rieti – Terminillo per il giorno 09/08/2019;

VISTO il D.Lgs n.165 del 30.03.2001;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunitaria n.86 in data 30.06.2000;

CONSIDERATO:

- Che la natura dell'incarico extraistituzionale è strettamente connesso alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente;
- Che l'attività svolta dal soggetto conferente l'incarico non crea conflitti di interesse con l'attività istituzionale di questo Ente;

RITENUTO, per quanto sopra, che nulla osta, in base alla vigente normativa, al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

AUTORIZZA

Il Segretario Generale Dott.ssa Pina Rotili ad assumere l'incarico di membro di commissione di gara presso il Comune di Micigliano per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza strada di collegamento Rieti – Terminillo per il giorno 09/08/2019 giusta nota del Comune medesimo protocollo n. 1581/2019 con le seguenti prescrizioni:

- l'incarico deve essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro e in modo tale da non arrecare pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione e al rendimento del dipendente;
- non deve esser dato luogo alla insorgenza di interferenze tra l'attività extraistituzionale e quella ordinaria attinente lo svolgimento dei compiti di istituto;
- l'incarico deve essere esercitato al di fuori degli uffici dell'Amministrazione e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell'Amministrazione stessa.

IL PRESIDENTE

(Gastone Curti)



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MICIGLIANO

rot. n. 0001581/Uscita del 08-08-2019

Cat. 6 classe:5



Spett.le V COMUNITA' MONTANA DEL MONTEPIANO
REATINO DI RIETI

Pec: casellario.procura.latina@giustiziacert.it

Mail: pina.rotili@libero.it

Spett.le COMUNE DI BORGOVELINO

Pec: casellario.procura.latina@giustiziacert.it

Mail: tecnico.borgovelino@libero.it

**Oggetto: Procedura affidamento lavori di messa in sicurezza strada di collegamento Micigliano – Terminillo -
trasmissione determinazione di nomina commissari di seggio e richiesta presenza in Micigliano per il
giorno 09.08.2019.**

In riferimento all'oggetto, con la presente si richiede la presenza rispettivamente, della Dott.ssa Pina Rotili –
Dipendente della V Comunità Montana del Montepiano Reatino di Rieti e dell'Arch. Aldo Langone – Dipendente del
Comune di Borgovelino il giorno 09.08.2019 presso il Comune di Micigliano quali membro e presidente del seggio di
gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Emiliano Salvati



Allegato:

determinazione dell'area tecnica n.124/2019 di nomina del seggio di gara.



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
VIA S. BIAGIO 1- 02010 MICIGLIANO (RI) - C.F. 00113670574 TEL/FAX 0746/577893

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
del 08-08-2019 N.124**

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO MICIGLIANO – TERMINILLO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA C-BIS E COMMA 9-BIS D.LGS 50/2016 E S.M.I. ED ART. 63 D.LGS 50/2016 E SMI COL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO OLTRE CHE AI SENSI DELL' O.C.D.P.C. 558/2018 - NOMINA SEGGIO DI GARA

VISTO IL DECRETO N.2/2019 DEL 06.07.2019 CON CUI SONO STATE ASSEGNATE LE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: B67H18007550002

CIG: 7980309750

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle Province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con

determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

CHE con O.C.D.P.C. n.558/2018 del 15.11.2018 veniva, fra l'altro:

- RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
- RAVVISATA la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale;
- ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

E DISPOSTO, FRA L'ALTRO:

Articolo 1 (Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la regione Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

3. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispongono entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Articolo 3 (Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

1. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 4 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
 - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
 - decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
 - decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
 - decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
 - decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
 - leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
 - disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
 - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

.....

Articolo 14 (Procedure di approvazione dei progetti)

I I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il

rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

CONSIDERATO CHE con nota prot.2624 del 10.12.2018 il Comune di Micigliano trasmetteva alla Regione Lazio, la scheda C relativa alla O.C.D.P.C.558/2018 comprensiva degli interventi anche strutturali per la riduzione del rischio sismico residuo, fra cui erano inclusi i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano – Terminillo di cui l'Ente disponeva del progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale;

CHE i dati trasmessi con nota prot.2624/2018 sono stati successivamente riconfermati alla Regione Lazio con nota prot.166 del 25.01.2019 specificando il progetto di messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano – Terminillo non era stato avviato dal Comune di Micigliano;

VISTO che con decreto del Commissario Delegato del 13.02.2019 n.R00036 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.14 supplemento n.1, sono state approvate le linee guida di rendicontazione ed erogazione delle somme degli interventi previsti nel Piano degli interventi di prima emergenza” Piano A di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558/2018;

CHE in data 19.07.2019 è stato sottoscritto dal RUP il verbale di verifica del progetto esecutivo rimodulato di cui all’oggetto e da porre a base della procedura di affidamento dei relativi lavori di realizzazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 50/2016 e smi;

CHE con deliberazione di G.M. n.58 del 20.07.2019 il Comune di Micigliano approvava il verbale di verifica del progetto esecutivo rimodulato e redatto congiuntamente dai tecnici incaricati Ing. Bucci Romeo e Geom. Rienzi Nicola, la progettazione esecutiva relativa al progetto esecutivo le cui risultanze contabili sono di seguito riportate:

Quadro Economico Dell’opera:

| | | | |
|----|--|---|------------|
| A. | Importo Lavori | € | 661.453,33 |
| | A1 - oneri per la sicurezza | € | 5.088,06 |
| | Totale A | € | 666.541,39 |
| B. | Somme a disposizione dell’Amministrazione: | | |
| | B 1 – spese tecniche relative alla progettazione | € | 6.268,83 |
| | B 2 – spese VINCA | € | 1.500,00 |
| | B 3 – spese Direzione Lavori | € | 14.072,45 |
| | B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| progettazione ed esecuzione | € | 9.539,87 |
| B 5 – spese Certificato regolare esecuzione | € | 1.090,72 |
| B 6 – Imprevisti comprensivi di IVA | € | 27.328,12 |
| B 7 – lavori in economia Iva compresa | € | 5.000,00 |
| B 8 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante (1,90% di A) | € | 12.664,29 |
| B 9 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti | € | 1.000,00 |
| B 10 – IVA | | |
| B 10.1 – Lavori (22%) | € | 146.639,10 |
| B 10.2 – Contributi previdenziali (4% di B1 +B2+ B3+B4+B5) | € | 1.238,86 |
| B 10.3 – Contributi previdenziali (2% di B2) | € | 30,00 |
| B 10.4 – IVA spese tecniche (22% di B1 +B2+ B3+B4+B5) | € | 7.086,37 |
| Totale B | € | 233.458,61 |
| Totale A+B | € | 900.000,00 |

CHE con medesima deliberazione di G.M., in base a quanto premesso, l'Ente ha determinato di procedere ad affidare i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi ai Terminillo ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018 del 15.11.2018 e quindi anche in considerazione delle deroghe da essa concesse rispetto al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i (D.L.32/2019 compreso) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art.36 comma 2 lett.c-bis) col criterio del prezzo piu' basso previa ricerca di mercato di almeno quindici operatori economici da invitare alla procedura di gara;

CONSIDERATO che trattandosi di intervento di emergenza ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018, in base alle deroghe concesse dall'OCDPC 558/2018 al D.lvo 50/2016 e s.m.i, ed ai sensi del D.Lvo 50/2016 e smi, per l'espletamento delle procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi si procederà mediante affissione di apposita manifestazione di interesse all'albo pretorio comunale e che verrà condotta con procedura tradizionale/cartacea mirata ad individuare almeno 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in oggetto- procedure che verranno effettuate con tempi ristretti a causa del carattere di emergenza dell'intervento di messa in sicurezza della strada, giustificate anche dal fatto che trattasi principalmente di lavori manutenzione ordinaria e che non hanno grado di complessità alcuno;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n.113/2019 con cui veniva preso atto di quanto stabilito nella delibera di G.M. 58/2019 ed approvati gli schemi dell'avviso della manifestazione di interesse e della richiesta di partecipazione relativa;

CHE in data 20.07.2019, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio n.364 del 20.07.2019 è stata affissa la manifestazione di interesse in oggetto al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in oggetto, con scadenza il 26.07.2019 alle ore 11:00;

CHE con avviso pubblicato sul sito istituzionale si comunicava la data e l'ora per il sorteggio pubblico degli operatori che avevano manifestato interesse di essere inviati alla procedura di cui trattasi nel caso fossero giunte manifestazioni in numero maggiore di 15, sorteggio che sarebbe stato espletato il giorno 26.07.2019 ore 12.30 sempre per le motivazioni e le esigenze di celerità esplicate nell'avviso;

CHE con verbale di sorteggio del 26.07.2019 venivano individuati i quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione dell'area tecnica 114/2019 relativa all'approvazione del verbale di sorteggio di cui sopra e dello schema di lettera di invito e relativi allegati inerenti alla presente procedura di gara;

DATO ATTO che con nota prot.1479 del 27.07.2019 sono stati spediti gli inviti ed i relativi allegati, agli operatori economici sorteggiati, come da verbale di sorteggio sopra menzionato;

CONSIDERATO che la scadenza delle offerte e della documentazione amministrativa relative alla presente procedura, come riportato nella lettera di invito e nel disciplinare di gara, è stato stabilito per il 08.08.2019 alle ore 11:00;

CONSIDERATO che il termine stabilito è scaduto e che occorre nominare il seggio di gara ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara che si terrà in data 09.09.2019 alle ore 09:00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.77 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si prevede la nomina di una commissione di gara obbligatoria solo nel caso di criterio di aggiudicazione con prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che in questo caso la normativa prevede che detta nomina debba essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in ragione all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema correlato alla prescrizione cautelativa del comma 10 art.84 relativo all'offerta col criterio economicamente più vantaggiosa;

CHE nonostante quanto sopra detto non trovi applicazione nelle procedure indette col criterio del prezzo più basso in relazione al fatto che non sussiste la prescrizione cautelativa del comma 10 dell'art.84 in ordine alla costituzione della Commissione dopo la presentazione delle offerte in ragione della rilevata automaticità della scelta dell'operatore cui aggiudicare provvisoriamente la gara, la stazione appaltante ritiene comunque, in via cautelare, effettuare la nomina del seggio di gara dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che interpellati per le vie brevi l'Arch. Aldo Langone, dipendente del Comune di Borgo Velino (RI) e la dott.ssa Pina Rotili, Segretario della V Comunità Montana di Rieti, quali esperti del settore, si sono resi disponibili per la composizione del seggio di gara di cui trattasi insieme al RUP della presente procedura, Ing. Romagnoli Raffaella;

ACQUISITI agli atti i curricula dei componenti del seggio sopra menzionati, si procede alla nomina dello stesso come di seguito determinato;

VISTO il T.U. Enti Locali n.267/2000;

VISTO il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto come sopra riportate;

Di nominare il seggio di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare provvisoriamente i lavori di "messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano Terminillo" e di cui alla procedura negoziata in oggetto ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018 del 15.11.2018 ed ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art.36 comma 2 lett.c-bis) col criterio del prezzo più basso nelle persone di seguito elencate:

- PRESIDENTE - ARCHITETTO ALDO LANGONE;
- MEMBRO - DOTT.SSA PINA ROTILI;
- MEMBRO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE – RUP DELLA PROCEDURA ING. RAFFAELLA ROMAGNOLI;

Di dare atto che il seggio come individuato procederà:

- Alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e successivamente all'apertura della busta A – “documentazione amministrativa” provvedendo all'ammissione o meno alla gara delle ditte partecipanti;
- All'esame e valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità indicati nella lettera di invito e disciplinare di gara;
- Alla proposta di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella graduatoria;
- all'analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Di impegnare la somma totale di € 1.166,54 , per compenso e spese viaggio da ripartire fra i commissari esterni come di seguito riportato, all'ex cap.7345 bilancio 2019 g.c., disponibile sul Q.E. relativo al lavoro pubblico in oggetto:

- € 666,54 per l'Arch. Langone Aldo
- € 500,00 per la Dott.ssa Pina Rotili.



Il Responsabile del Servizio
Ing. Emiliano Salvati



Micigliano


08 AGO, 2019

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

08 AGO, 2019



Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Sabrina Cesari

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ✗ Albo Pretorio 388
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune dal 08/08 al 23/08/2019

Micigliano, li

08 AGO, 2019



Il Messo notificatore
Borsari Loreana